

Verbale della riunione dell'Assemblea degli associati

25 Ottobre 2020



Il giorno 25 Ottobre 2020 alle ore 15.00 si è riunita in 2° convocazione l'assemblea degli Associati nella sede di via Risorgimento 13 in Senago per discutere il seguente

ordine del giorno:

1. Variazione Statuto per Adeguamento al D.lgs.117 del 03/07/2017
2. Varie ed eventuali

Sono presenti i soci:

Biolo Daniela, Bordiga Elisabetta, Brioschi Filippo, Chiesa Ernesto, De Angelis Fabio, De Angelis Massimo, De Angelis Matteo, Del Marco Elisabetta, Ferrari Annalisa, Lecchi Enrica, Mapelli Lina, Meazza Egidio, Motta Ambrogio, Rescalli Tiziana, Rinaldi Valeria, Salvan Michele.

Sono assenti i soci:

Arosio Emanuele, Gianatti Valerio, Gianelli Mara.

Constatata la validità della seduta, il Presidente Chiesa Ernesto invita la signora Annalisa Ferrari a svolgere la funzione di segretaria e procede con la lettura del verbale dell'Assemblea precedente che viene approvato. Si inizia quindi l'analisi dei punti all'ordine del giorno.

PUNTO 1 Variazione Statuto per Adeguamento al D.lgs.117 del 03/07/2017

Il Presidente spiega all'assemblea la necessità di modificare lo Statuto della Associazione per adeguarsi alle nuove norme del Decreto Legislativo nr.117 del 03/07/2017. Dà lettura del nuovo Statuto evidenziando ai Soci ogni modifica intervenuta. L'Assemblea dei Soci, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, delibera di modificare nel senso illustrato dal Presidente lo Statuto e approvare il testo proposto con le modifiche sopra illustrate. Il Presidente mette ai voti la proposta e quindi accerta e dà atto che l'assemblea all'unanimità con voto favorevole espresso per alzata di mano dagli intervenuti ha deliberato di approvare il testo così come sopra esposto e proposto dal Presidente. Il Presidente viene delegato ad apportare al presente atto e allegato Statuto tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dalle competenti autorità in sede di deposito senza necessità di indire l'assemblea. Lo Statuto, quale modificato ed approvato, viene allegato al presente verbale affinché venga depositato presso il Registro Imprese competente, nonché presso ogni altro Ufficio ed autorità.

PUNTO 2 Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16:30.

Il Presidente

Chiesa Ernesto

La Segretaria

Annalisa Ferrari

STATUTO

Art.1. È costituita con sede in Senago, Via Risorgimento 13, l'Associazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE LA GOCCIA ODV" (organizzazione di volontariato)

in conformità al dettato del dlgs del 3/7/2017 e della Legge 266/91 e sua applicativa regionale L.R. 1/2008, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e, con l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, la qualifica di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. Il consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale della Regione Lombardia senza modificare lo statuto e provvedendo a darne tempestiva comunicazione agli enti e organi istituzionali interessati al controllo e vigilanza, nonché istituire sedi e sessioni staccate anche in altre località della Regione Lombardia.

Art.2. L' "Associazione La Goccia ODV", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale ispirandosi ai principi di trasparenza e democraticità interna della struttura e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità e attività

Art.3. L'associazione in particolare persegue le seguenti finalità di carattere:

- civile nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita e della protezione dei diritti della persona;
- sociale, rientranti nell'area degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale; Art. 3bis (dlgs 117/2017)

L'associazione svolge in via esclusiva o principale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, (ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

Le attività sono svolte in modo prevalente dai propri associati.



Art.4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

- organizzare eventi di sensibilizzazione per promuovere i valori del volontariato e l'incontro tra diverse generazioni e culture, al fine di accrescere la consapevolezza degli individui del territorio in merito ai diritti civili del singolo e al beneficio sociale tratto da ogni individuo nell'essere parte attiva della società civile della Regione Lombardia;
- promuovendo incontri di sensibilizzazione, mostre, seminari, conferenze e attività di educazione alla mondialità nelle scuole di ogni ordine e grado in collaborazione con le autorità scolastiche, volti ad accrescere l'integrazione degli immigrati nella società della Regione Lombardia;
- coinvolgendo i giovani nelle attività di volontariato in maniera attiva e partecipativa, con momenti formativi, esperienziali e di espressione dei valori della solidarietà sociale;
- organizzando campagne di solidarietà esclusivamente con personale volontario per la raccolta e scambio di fondi, prodotti e materiali ottenuti a titolo gratuito nella comunità locale, finalizzati al sostegno di progetti di solidarietà sociale volti a tutelare soggetti a grave rischio di emarginazione;
- curando l'edizione di stampe periodiche e non;
- effettuando ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo nel rispetto delle vigenti normative;

Art.5. Per il proseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art.6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art.7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Art.8. I soci in numero non inferiore a 7 se persone fisiche o inferiore a 3 se associazioni di volontariato si dividono nelle seguenti categorie:

- fondatori;
- volontari;
- onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: sono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Art.9. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori, denominati "Amici della Goccia", tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori

non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dalla Associazione.

Diritti e doveri dei soci

Art.10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo. Non possono esservi rapporti patrimoniali tra l'Associazione e i soci ed eventuali residui o avanzi di esercizio devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali dell'Associazione.

Art.11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- e) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b), c) e d) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso al Collegio dei Garanti.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art.12. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo;
- e) il revisore legale dei conti.

Le cariche elettive di cui alle lettere a), b), c) sono totalmente gratuite. I componenti non potranno ricevere alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Le cariche di cui alle lettere d), e) potranno essere retribuite, agli stessi saranno riconosciuti anche il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- a) il Collegio dei Garanti.

Tale organo non potrà ricevere alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo.

Assemblea dei soci

Art.13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico/bilancio consuntivo, e ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare

l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art.14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art.15. L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 aderenti, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art.16. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno il voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto e scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art.17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo e il bilancio sociale se previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri e degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera il compenso dell'organo di controllo e dei revisori;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 11;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art.18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, sulla trasformazione, sulla fusione o scissione. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art.19. Il Consiglio Direttivo è composto esclusivamente da soci con un numero da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea, compresi il Presidente vicario e il Tesoriere; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito nessun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata.

Art.20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dall'organo di controllo. La convocazione è fatta a mezzo comunicazione scritta, anche via posta elettronica e avviso affisso nella sede sociale almeno 8 giorni prima della riunione. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie di cui trattare. Le riunioni sono valide quando ne interviene la maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell'organo di controllo se esistente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art.21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario/bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso e il bilancio sociale se previsto dalla legge da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- delibera l'eventuale variazione di sede sociale o istituzione di sedi periferiche ai sensi dell'art. 1;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 11.

Art.22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I membri eletti in sostituzione di uno o più consiglieri cessati rimangono in carica sino al termine previsto per il mandato del consigliere che hanno sostituito.

Il Presidente

Art.23. Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.



Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art.24. Il tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art.25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Revisore legale dei Conti

Art.26. L'associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro nei casi previsti dalla legge.

Organo di controllo

Art.27. L'associazione dovrà nominare un organo di controllo anche monocratico, al superamento dei limiti previsti dalla legge. L'organo di controllo svolge le funzioni di cui all'art. 30 del Dlgs 117/2017.

Art.28. Il Collegio dei Garanti, se nominato, costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione. I Garanti sono nominati dall'Assemblea in un numero di 3, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Garante è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Garanti:

- decisione, senza formalità di rito, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 11.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art.29. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.30. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;

- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali di cui al DM. 25 maggio 1995 e successive modificazioni;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.

Art.31. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.32. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art.33. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Norma finale

Art.34. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non sia espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni del decreto legislativo n°117 del 03/07/2017 e della normativa in materia di Organizzazioni di Volontariato (L.266/91 e sue successive modificazioni) e Onlus (D.Lgs. 460/97) e al Libro Primo Codice Civile e D.P.R. 361/00 (in seguito a Riconoscimento Giuridico dell'ente).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Chiesa Ernesto

